

CARLO MAGNANI

I “NUOVI DIRITTI” NELLA CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA *

SOMMARIO

1. *La Carta dei diritti nel Trattato costituzionale.* 2. *I diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario.* 3. *Il principio dell’indivisibilità dei diritti: ovvero della loro parificazione ontologica nella Carta.* 4. *L’integrità fisica e psichica, e gli altri nuovi diritti.*

1. La Carta dei diritti nel Trattato costituzionale

La Carta dei diritti fondamentali approvata a Nizza riveste un valore giuridico che va oltre l’oggetto suo proprio, la tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario, per investire l’intero processo di integrazione costituzionale europeo che è in corso, e che si è rafforzato con l’approvazione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. A tale proposito, autorevole dottrina attende, prima di affermare che sia in corso un processo costituente-costituzionale, che si diano precisi presupposti genetici e originari in grado di ricondurre alla individuazione di un qualche potere costituente europeo¹. Sostenendo, peraltro, che è da considerarsi insufficiente, per la costruzione di una costituzione europea, l’aspetto assiologico e contenutistico rappresentato dal catalogo dei diritti fondamentali. A tale orientamento ha fatto da contraltare una letteratura, maggioritaria, che ha invece riconosciuto immediatamente la forte implicazione costituzionale della proclamazione della Carta dei diritti, individuando in essa il nucleo della futura costituzione europea².

* Comunicazione presentata al Seminario “I nuovi diritti nella scienza giuridica europea”, Urbino, 17 marzo 2004.

¹ D. GRIMM, *Il significato della stesura di un catalogo europeo dei diritti fondamentali nell’ottica della critica dell’ipotesi di una Costituzione europea*, in G. ZAGREBELSKY, a cura di, *Diritti e costituzione nell’Unione europea*, Roma-Bari, 2003, 15.

² J. ZILLER, *La nuova Costituzione europea*, Bologna, 2003, 17; C. PINELLI, *Il momento della scrittura*, Bologna, 2002; ID., *La Carta europea dei diritti e il processo di “costituzionalizzazione” del diritto europeo*, Relazione Giornata italo-spagnola su *Carta europea dei diritti e riflessi sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto*, Taormina, 4 ottobre 2003 (dattiloscritto); A. PIZZORUSSO, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna, 2002; G. FLORIDIA, *Il cantiere della nuova Europa*,

L'inserimento della Carta dei diritti quale parte autonoma – prima del progetto di Trattato istitutivo poi del Trattato che adotta una Costituzione europea – ha avuto comunque il merito, a prescindere dalla dottrina della costituzione condivisa, di operare una chiarificazione a proposito del valore giuridico effettivo della Carta³. Sembra venire meno infatti quel profilo di ambiguità costituzionale che ha contrassegnato l'origine e la vicenda del catalogo dei diritti fondamentali dell'Unione.

Naturalmente intorno al Trattato che adotta una costituzione per l'Europa esiste, e si svilupperà, un dibattito in corso d'opera che intende comprenderne a fondo la natura⁴, e che riguarderà necessariamente in maniera molto diretta anche la comprensione dei diritti fondamentali⁵. La Carta è oggi elemento qualificante, parte autonoma, del nuovo Trattato costituzionale dell'Unione europea, ponendosi, comunque, e qualunque sia la valutazione che sarà data del Trattato,

Bologna, 2003, 37-55; E. PACIOTTI, *La Carta dei diritti fondamentali: una novità istituzionale*, in G. BONACCHI, a cura di, *Una costituzione senza Stato*, Bologna, 2001, 441; L.S. ROSSI, *La Carta dei diritti come strumento di costituzionalizzazione dell'Ue*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2002, 565 ss; A. BARBERA, *La Carta europea dei diritti e la costituzione italiana*, in AA.VV., *Le libertà e i diritti nella prospettiva europea: studi in memoria di Paolo Barile*, Padova, 2002, 108 ss. Per il dibattito su diritti e costituzionalismo europeo, si vedano anche: A. CANTARO, *Europa sovrana*, Bari, 2003; V. ANGIOLINI, *Carta dei diritti dell'Unione europea e diritto costituzionale: incertezze apparenti e problemi veri*, in *Diritto pubblico*, 3, 2001; E. SCODITTI, *La costituzione senza popolo*, Bari, 2001; G. FERRARA, *Verso la costituzione europea?*, in *Diritto pubblico*, 1, 2002. Per la politica dei diritti fondamentali europea, S. BAER, *La Carta dei diritti fondamentali, o dell'ambivalenza*, in *Diritto pubblico*, 3, 2001; S. DELLA VALLE, *I diritti umani e i diritti del cittadino europeo*, in *Ivi*; G.F. FERRARI, L. MONTANARI, *I diritti nel progetto di Costituzione europea*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 4, 2003, 1713.

³ Sul punto si veda, M. FIORAVANTI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nella prospettiva del costituzionalismo moderno*, in S. AMOROSINO, G. MORBIDELLI, M. MORISI, a cura di, *Istituzioni mercato e democrazia, Liber amicorum per gli ottanta anni di Alberto Predieri*, Torino, 2002, 255-265, secondo il quale addirittura «anche senza il riconoscimento formale derivante dall'inserimento della Carta nel Trattato, o comunque dalla sua menzione nell'articolo 6, che sopra abbiamo ricordato, la Carta medesima produrrà comunque effetti precisi, già fin d'ora. Perché questo è il punto oltre il quale quella distinzione tra politica e diritto non funziona più».

⁴ Si vedano, tra gli altri gli interrogativi posti già da, F. BASSANINI, G. TIBERI, a cura di, *Una Costituzione per l'Europa*, Bologna, 2003; G. FLORIDIA, *Il cantiere della nuova Europa*, cit.; J. ZILLER, *La nuova Costituzione europea*, Bologna, 2004².

⁵ Si veda a proposito, C. PINELLI, F. BARAZZONI, *La Carta dei diritti, la cittadinanza e la vita democratica dell'Unione*, in F. BASSANINI, G. TIBERI, a cura di, *Una Costituzione per l'Europa*, cit., 37 ss.

quale segmento della massima espressione normativa dell'ordinamento comunitario, dotata quindi di piena efficacia giuridica⁶. Essa parteciperà cioè della stessa efficacia giuridica che sarà data al Trattato stesso. Si intravede un elemento di certezza: a prescindere dalla natura costituzionale o meno del Trattato, la Carta entrerà "come minimo" *pleno jure* almeno nelle norme primarie dell'Unione⁷. E si tratta di una acquisizione davvero di non poco conto.

La Carta nasce infatti, come è noto, da un preciso mandato che il Consiglio di Colonia formula nel 1999, istituendo una apposita Convenzione con l'incarico di redigere un testo dei diritti fondamentali continentali⁸. Al termine dei lavori, quando si tratta di valutare la portata della Carta, sono due i profili problematici che vengono discussi, in stretta relazione all'interpretazione del contenuto del mandato della Convenzione. Da un lato, ci si chiede se la Carta ha valore giuridico, se cioè può essere impiegata quale insieme di norme e principi in grado di vincolare le istituzioni comunitarie, oppure se essa ha

⁶ E. PAGANO, *Il valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali e le competenze dell'Unione*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 4, 2003, 1723 ss. per il quale si «risolve in maniera chiara e definitiva il problema della sua portata giuridica».

⁷ S. MANGIAMELI, *Funzioni nazionali e normativa comunitaria nella garanzia dei diritti*, in G. BERTI, G. C. DE MARTIN, a cura di, *Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici*, Atti del Convegno di Roma, 9 giugno 2003, Milano, 2004, 217, dove «quand'anche allo stato si volessero mettere in dubbio gli effetti della Carta sul piano del diritto europeo, nell'ordinamento interno e nei confronti dei singoli, la sua incorporazione nel diritto dei trattati, e in particolare nel trattato-costituzione, non potrebbe che esaltare l'efficacia che i diritti fondamentali già hanno, per cui va considerato in questa prospettiva il disposto dell'art.I-7».

⁸ Cfr. CONSIGLIO EUROPEO, *Conclusione della Presidenza*, titolo IV, Colonia 3-4 giugno 1999, dove: «Il Consiglio europeo ritiene che, allo stato attuale dello sviluppo dell'Unione europea, i diritti fondamentali vigenti a livello dell'Unione debbano essere raccolti in una Carta e in tal modo resi più manifesti». Nell'allegato IV, *Decisione del Consiglio europeo relativa all'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* si dice che: «La tutela dei diritti fondamentali costituisce un principio fondatore dell'Unione europea e il presupposto indispensabile della sua legittimità», e oltre l'importante precisazione «successivamente occorrerà esaminare l'eventualità e le modalità necessarie per integrare la Carta nei Trattati. Il Consiglio europeo incarica il Consiglio Affari generali di prendere le iniziative necessarie prima del Consiglio europeo di Tampere». Si vedano tra gli altri, A. APOSTOLI, *La "Carta dei diritti" dell'Unione europea. Il faticoso avvio di un percorso non ancora concluso*, Brescia, 2000; E. PACIOTTI, *La Carta dei diritti fondamentali: una novità istituzionale*, cit.; G. TELESE, *Dal Trattato di Amsterdam alla proclamazione della Carta dei diritti dell'Unione Europea: recenti sviluppi nella codificazione dei diritti fondamentali in ambito comunitario*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2001, 100.

un significato semplicemente politico o culturale⁹. Dall'altro, si pone la questione relativa alla portata della Carta, ci si chiede se essa si configuri quale atto di ri-cognizione dei diritti fondamentali continentali oppure non rappresenti una fonte di vera e propria novazione del catalogo dei diritti fondamentali¹⁰.

Ci sembra, ora, che entrambe le questioni abbiano una oggettiva valenza costituzionale. E ci pare che la problematica dei nuovi diritti venga proprio ad emergere in questo contesto teorico e dogmatico, dove in dottrina non si manca mai, allorché si intenda sostenere la tesi della natura in-novativa della Carta, di addurre quale prova principale proprio la previsione dei cosiddetti nuovi diritti¹¹.

L'inserimento della Carta dei diritti nel Trattato costituzionale ha certamente ridisegnato i termini del dibattito intorno al suo valore normativo o meno¹². Già il Parlamento europeo e il Comitato sociale

⁹ Tra gli altri, G. F. FERRARI, a cura di, *I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti*, Milano, 2001; critico anche, A. PACE, *A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea? Appunti preliminari*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2001, 195.

¹⁰ U. DE SIERVO, *L'ambigua redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione Europea*, in *Diritto pubblico*, 1, 2001, 55, sostiene che con la stesura della Carta si è conseguito «un efficace testo dichiarativo del livello di tutela esistente dei diritti nel sistema europeo». F. POCAR, *Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in F. POCAR, a cura di, *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*, Padova, 2001, 1179 ss., dà alla Carta un valore di mera codificazione della materia esistente. L. LEVI, *Carta dei diritti e costituzione europea*, in G.F. FERRARI, a cura di, *I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti*, cit., 175 ss., secondo il quale la Carta «ha un valore ricognitivo piuttosto che innovativo». Diverso il valore che attribuisce alla Carta, S. MANGIAMELI, *Funzioni nazionali e normativa comunitaria nella garanzia dei diritti*, in G. BERTI, G. C. DE MARTIN, a cura di, *Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici*, cit., 216, «la compiuta codificazione dei diritti non varrebbe ad assolvere unicamente ad una funzione di conoscenza e trasparenza per il cittadino dell'Unione, bensì spiegherebbe inevitabilmente effetti giuridici ulteriori. In particolare, al di là del vincolo giuridico della Carta, e sia pure in assenza di una incorporazione della stessa nel diritto dei Trattati, non pare dubbio che i "diritti fondamentali" codificati si possano ritradurre, nell'interpretazione delle disposizioni dei Trattati (UE e CE), in oggetti di vera e propria competenza europea».

¹¹ P. CARETTI, *I diritti fondamentali nell'ordinamento nazionale e nell'ordinamento comunitario: due modelli a confronto*, in *Diritto pubblico*, 3, 2001, 943; A. BARBERA, *La Carta europea dei diritti e la costituzione italiana*, cit.; L.S. ROSSI, *La Carta dei diritti come strumento di costituzionalizzazione dell'Ue*, cit.

¹² M. CARTABIA, *L'efficacia della Carta dei diritti fondamentali: un problema del futuro dell'Unione o una realtà del presente?*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2001; S.

delle Regioni¹³, nonché la Commissione europea nella sua “*Comunicazione sulla natura della Carta*”, avevano espresso l’indirizzo di ricomprendere nei Trattati tutto il testo della Carta. Prospettiva che non era estranea neppure al mandato istitutivo di Colonia, nel quale il Consiglio sosteneva che «successivamente occorrerà esaminare l’eventualità e le modalità necessarie per integrare la Carta nei Trattati».

La normatività della Carta si appresta, a maggior ragione una volta inserita nel progetto di Trattato, a divenire piena, se non altro in virtù di una novazione dell’atto¹⁴; nel senso cioè di un dispiegamento di effetti giuridici ulteriori rispetto alla semplice cognizione dei diritti. Per quanto attiene invece il catalogo dei diritti fondamentali, la ricerca di elementi meramente ricognitivi o innovativi diventa, una volta risolta la questione della efficacia giuridica, l’occasione per precisare il contenuto e la portata dei diritti enunciati. Una volta assodato che i diritti enunciati sono tali, la ricerca delle fonti, dei riferimenti, cioè delle tracce dei diritti, si apre alla necessaria determinazione della portata precisa, del contenuto dei diritti.

Anche la ricerca sui nuovi diritti può allora prendere questa direzione, muoversi cioè all’interno di un quadro generale contrassegnato

RODOTÀ, *La Carta come atto politico e documento giuridico*, in A. MANZELLA, P. MELOGRANI, E. PACIOTTI, S. RODOTÀ, *Riscrivere i diritti in Europa*, Bologna, 2001, 57 ss.

¹³ COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione sulla natura della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, 3-4, dove si ricorda che il Parlamento europeo si è espresso a favore di una Carta giuridicamente vincolante (Risoluzione B5-767/2000). La Commissione stessa precisa che il «progetto di Carta avrebbe dovuto rispondere a due obiettivi fondamentali: risultare visibile per i cittadini e offrire la necessaria certezza del diritto nei settori d’applicazione dell’ordinamento giuridico dell’Unione».

¹⁴ G. FLORIDIA, *Il cantiere della nuova Europa*, cit., 45, per il quale la Carta «non vuol essere dunque sul piano giuridico – come non è sul piano materiale – una sorta di “testo unico di mera compilazione” rispetto al portato delle tradizioni, convenzioni e acquisizioni giurisprudenziali, a cui non aggiungerebbe nulla né per contenuto né per fondamento. Al contrario, il senso della Carta sta nella creazione di una propria disciplina dei diritti o, come minimo (laddove risulti strettamente ripetitiva), nella “novazione” della disciplina preesistente, quanto alla sua forma ed al suo fondamento». Si veda anche, M. FIORAVANTI, *La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nella prospettiva del costituzionalismo moderno*, cit., 260, per il quale «ciò che nasce con prevalenti intenti ricognitivi, com’è il caso della proprio della nostra Carta, pur rimanendo lontano da vere e proprie pretese di carattere costituente ed instaurativo, in realtà non opera mai ad effetto zero, poiché la tradizione da riconoscere chiede sempre di essere interpretata e selezionata, con un risultato finale che è dunque sempre in qualche misura novativo».

da un processo costituzionale in corso, che può conferire ad essi una normatività di rango costituzionale non prevista dal Consiglio di Colonia. Il carattere ricognitivo o novativo del catalogo dei diritti è ormai un problema che va assumendo sempre più un profilo strumentale alla questione principale, che è quella costituzionale.

2. I diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario

La visione funzionalista della Comunità Europea, che reggeva il Trattato di Roma e le prime fasi di sviluppo dell'ordinamento comunitario, non contemplava affatto la tutela dei diritti fondamentali quale scopo della Comunità¹⁵, se non per l'eccezione di quelle libertà fondamentali rispetto al mercato, quali la libertà di circolazione e il divieto di discriminazione nazionale e sessuale¹⁶. Si trattava di un nucleo minimo di diritti che non teneva conto delle acquisizioni del costituzionalismo statale e delle dichiarazioni internazionali in materia di diritti fondamentali.

La Corte di Giustizia, però, dopo una prima fase di diffidenza¹⁷ ha gradualmente introdotto un catalogo sempre più ricco di diritti fondamentali quali limiti e tutele di ordine giurisprudenziale rispetto alla normativa comunitaria. A partire dalla sentenza *Stauder*, del 1969, si è riconosciuto che la tutela dei diritti fondamentali costituisce uno dei principi generali del diritto comunitario, e che la determinazione degli stessi è da ricercare nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri; la Corte ne deve garantire il rispetto nel quadro degli obiettivi della Comunità Europea¹⁸.

¹⁵ S. MANGIAMELI, *Funzioni nazionali e normativa comunitaria nella garanzia dei diritti*, in G. BERTI, G. C. DE MARTIN, a cura di, *Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici*, cit., 208.

¹⁶ L.S. ROSSI, *La Carta dei diritti come strumento di costituzionalizzazione dell'Ue*, cit., 567; M.P. CHITI, *La Carta europea dei diritti fondamentali: una carta di carattere funzionale?*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1, 2002, 1 ss. Sulla politica europea dei diritti fondamentali, A. VON BOGDANDY, *Comunità di diritti fondamentali come meta dell'integrazione? I diritti fondamentali e la natura dell'Unione*, in *Diritto pubblico*, 3, 2001, 849 ss. Si veda anche sulla cultura giuridica europea dei diritti, J.H.H. WEILER, *Introduzione*, in M.E. COMBA, a cura di, *Diritti e confini*, Torino, 2002.

¹⁷ L.S. ROSSI, *La Carta dei diritti come strumento di costituzionalizzazione dell'Ue*, cit.; M. CARTABIA, J.H.H. WEILER, *L'Italia in Europa*, Bologna, 2000, 77 ss, e, 217 ss.

¹⁸ R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO, a cura di, *L'Europa dei diritti*, Bologna, 2001, 13. L. COZZOLINO, *Le tradizioni costituzionali comuni nella giurisprudenza*

Nella sentenza *Nold* del 1974 la Corte ha arricchito le fonti a cui attingere per la protezione dei diritti fondamentali, aggiungendo alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri anche quei Trattati internazionali a cui gli Stati stessi hanno aderito, tra i quali si annovera in primo luogo la CEDU. Si è creato così un primo embrionale «spazio costituzionale europeo» dei diritti fondamentali.

Tanto le tradizioni costituzionali comuni agli Stati quanto la CEDU, diverranno però parte integrante dei Trattati solo con l'importantissimo articolo 6 (ex F) del Trattato sull'Unione di Maastricht e Amsterdam, quando finalmente i diritti fondamentali vengono inseriti nelle fonti primarie e diventano principi generali "scritti" del diritto comunitario. Lo spazio costituzionale europeo si allarga ancora¹⁹.

Con la Carta, pertanto, non ci troviamo di fronte ad una novità rivoluzionaria²⁰. I diritti fondamentali godono già di una protezione giurisprudenziale a livello comunitario. Inoltre, non è neppure estranea alla elaborazione della Corte la ricerca di un catalogo per così «interno» dei diritti fondamentali, cioè non mutuato strettamente dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati. La Carta non innova radicalmente il rapporto tra ordinamento comunitario e diritti fondamentali, non ha il valore rivoluzionario delle carte dei diritti delle origini del costituzionalismo moderno, essa non è un *Bill of Rights* da opporre al sovrano²¹.

L'assenza di una frattura radicale non significa però che debba esse-

della Corte di Giustizia delle Comunità europee, Versione provvisoria, Relazione al Convegno "La Corte costituzionale e le corti d'Europa", Catanzaro 31 maggio 2002.

¹⁹ A. PIZZORUSSO, *Il patrimonio*, cit.; L. COZZOLINO, *Le tradizioni costituzionali comuni nella giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee*, cit.; R. MICCÙ, *Il principio di omogeneità nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione Europea*, in V. ATRIPALDI, R. MICCÙ, a cura di, *L'omogeneità costituzionale nell'Unione europea*, Padova, 2003, 127 ss. S. MANGIAMELI, *Funzioni nazionali e normativa comunitaria nella garanzia dei diritti*, in G. BERTI, G.C. DE MARTIN, a cura di, *Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici*, cit., 214, dove: «Parimenti codificata è stata l'esperienza giurisprudenziale sui diritti fondamentali, che si colloca tra i principi di struttura dell'ordinamento europeo in quella che può definirsi la clausola di omogeneità dell'intero sistema (comprensivo del livello interno agli Stati membri) prevista nell'art. 6.1. TUE».

²⁰ R. BIFULCO, M. CATABIA, A. CELOTTO, *Introduzione*, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO, a cura di, *L'Europa dei diritti*, cit., 14.

²¹ P. RIDOLA, *Diritti di libertà e costituzionalismo*, Torino, 1997, segnala il superamento delle dicotomie classiche (diritti/potere, libertà/autorità, società/Stato) nella comprensione dei diritti da parte del costituzionalismo.

re taciuto l'effetto novativo, o innovativo, della Carta rispetto al catalogo dei diritti fondamentali europei²². A questo proposito è stata posta la questione del rispetto del mandato ricevuto dal Consiglio di Colonia, cioè: se la Convenzione che ha elaborato la Carta non ha oltrepassato la propria competenza spingendosi ad innovare il catalogo dei diritti piuttosto che attenersi ad una operazione di raccolta e sistemazione²³.

L'incorporazione della Carta nel Trattato costituzionale toglie a tale questione gran parte del proprio significato normativo, per assegnargli tutt'al più una portata storica e ricostruttiva. Ed è proprio su questo versante, comunque delicato, che troviamo nei commenti il forte riferimento ai cosiddetti "nuovi diritti" quale elemento probante del carattere novativo della Carta nell'ordinamento comunitario²⁴. Quando si tratta di definire il carattere innovativo o riepilogativo del catalogo, sia con finalità strettamente normative che con scopo storico-genetico, appare obbligato il riferimento ai nuovi diritti, segno del significato paradigmatico che rivestono nella costruzione dell'ordinamento costituzionale europeo dei diritti.

3. Il principio dell'indivisibilità dei diritti: ovvero della loro parificazione ontologica nella Carta

La Carta dei diritti ha innovato profondamente il catalogo dei diritti fondamentali dell'Unione, non solo e non tanto per avervi inserito i nuovi diritti, ma per la rappresentazione complessiva di tutti i diritti.

²² A. MANZELLA, *Dal mercato ai diritti*, in A. MANZELLA, P. MELOGRANI, E. PACIOTTI, S. RODOTÀ, *Riscrivere i diritti in Europa*, cit., 32; G. RIVOSECCHI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tra codificazione sui generis e diritto precedente*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 1-2, 2002, 63 ss.; G. FLORIDIA, *Il cantiere della nuova Europa*, cit.; M.P. CHITI, *La Carta europea dei diritti fondamentali: una carta di carattere funzionale?*, cit.

²³ U. DE SIERVO, *I diritti fondamentali europei e i diritti costituzionali italiani (a proposito della «Carta dei diritti fondamentali»)*, in G. ZAGREBELSKY, a cura di, *Diritti e costituzione nell'Unione europea*, cit.; M. COMBA, *I diritti civili. Verso una nuova funzione della proprietà privata*, in *Ivi*.

²⁴ S. RODOTÀ, *La Carta come atto politico e documento giuridico*, in A. MANZELLA, P. MELOGRANI, E. PACIOTTI, S. RODOTÀ, *Riscrivere i diritti in Europa*, cit.; M.P. CHITI, *La Carta europea dei diritti fondamentali: una carta di carattere funzionale?*, cit.; G. RIVOSECCHI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tra codificazione sui generis e diritto precedente*, cit.; A. BARBERA, *La Carta europea dei diritti e la costituzione italiana*, cit.

Non sono tanto alcuni diritti in più a costituire l’elemento novativo essenziale, ma la loro nuova “narrazione”, cioè la nuova tecnica redazionale, il linguaggio dell’intera Carta²⁵.

La scienza giuridica, nella trattazione dei diritti fondamentali, ha elaborato una consolidata narrazione che vede i diritti quale risultato di un processo storico incrementale: dalla prima generazione dei diritti civili alla seconda dei diritti politici, sino alla terza dei diritti sociali, per giungere ai cosiddetti “nuovi diritti” di quarta generazione²⁶.

La comprensione dei nuovi diritti, in tale schema, è avvenuta entro i testi costituzionali del novecento, che rappresentano il compimento pieno della terza generazione dei diritti. La tematica dei “nuovi diritti” è stata vissuta pertanto su un duplice interrogativo costituzionale. In primo luogo, la domanda se vi sono, e quali sono, diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento; diritti cioè che scaturiscono dalla fattualità sociale, dalla tecnica, o da ambiti profondi dell’esperienza sociale dell’individuo. In secondo luogo, la domanda se esistono “diritti nuovi” rispetto al catalogo delle costituzioni, oppure se è sufficiente una operazione interpretativa delle disposizioni vigenti per garantire le situazioni che richiedono protezione²⁷.

Tale schema dottrinale pare destinato ad una profonda revisione da parte della scienza giuridica, specialmente alla luce del processo di integrazione costituzionale europeo. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, recepita all’interno del progetto di Trattato costituzionale, ha innovato la comprensione di tutti i diritti, tanto “vecchi” che “nuovi”.

La Carta ha operato, in primo luogo, una grande parificazione ontologica di tutti i diritti²⁸. Si è affermato, nel Preambolo, il principio dell’indivisibilità dei valori da cui traggono ispirazione i diritti, di cui i diritti sono la traduzione giuridica. I valori di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia, sono i fattori assiologici da cui promanano i diritti: non c’è più distinzione tra diritti di libertà e diritti sociali,

²⁵ P. DI LUCIA, *La Carta dei diritti fondamentali. Linguaggio assiologico e linguaggio deontico*, in M. SICLARI, a cura di, *Contributo allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, Torino, 2003.

²⁶ Per tutti, N. BOBBIO, *L’età dei diritti*, Torino, 1992. Per una lettura dei diritti rispetto ai principali temi politici e culturali, P. BARCELLONA, A. CARRINO, a cura di, *I diritti umani tra politica filosofia e storia*, Napoli, 2 Voll., 2003.

²⁷ F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995.

²⁸ C. PINELLI, *La Carta europea dei diritti e il processo di “costituzionalizzazione” del diritto europeo*, cit.

quella distinzione a cui ricorrono le costituzioni nazionali e che ha alimentato l'alleanza tra stato e costituzione. A partire da tale premessa assiologica sono poi stati riconosciuti tutta una serie di diritti non contemplati dalle costituzioni, vale a dire i "nuovi diritti". Sono stati affermati quei diritti che presentano una forte componente antropologica, che interessano la dimensione non solo esterna dell'uomo (in quanto cittadino o lavoratore), ma anche quella interna, intima (la riservatezza, i dati personali, la medicina e la bioetica). Il catalogo dei diritti fondamentali dell'Europa è, dunque, in trasformazione. È cambiata non solo la tecnica espositiva ma la rappresentazione complessiva dei diritti.

Rispetto alla classica ricostruzione per "generazioni" di diritti, il punto di svolta è rappresentato dal principio della indivisibilità di tutti i diritti, che consente appunto di parificare ontologicamente i diritti fondamentali.

Tale principio conosce una prima affermazione solo a livello internazionale con la Dichiarazione di Vienna del 1993²⁹. Le istituzioni comunitarie non si dimostrano affatto insensibili a tale richiamo. Il Comitato Simitis, nelle conclusioni, afferma la necessità di ricondurre ad una unica matrice ideale tutti i diritti europei, tanto civili che sociali. Lo scopo principale è quello di assicurare la pari dignità tra diritti sociali e libertà economiche garantite dai Trattati, lungo quella stessa linea comune al costituzionalismo sociale del novecento³⁰.

L'indivisibilità dei diritti affermata nella Carta è il risultato più immediato della opzione assiologica a favore della centralità della persona che la Carta pone a proprio criterio orientativo dominante. Riconoscendo così quel principio personalistico che è fondamentale nella comprensione costituzionale "italiana" dei diritti fondamentali³¹. La

²⁹ C. PINELLI, *Il momento della scrittura*, cit.

³⁰ COMMISSIONE EUROPEA, *Per l'affermazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, Relazione gruppo di esperti in materia di diritti fondamentali*, dove «La garanzia dei diritti dev'essere vista come un processo aperto, fondato sul dialogo in seno alla società civile e capace di rispondere alle nuove sfide. Tale processo dovrà includere tanto i diritti civili quanto i diritti sociali. Il catalogo di tali diritti dovrà essere inserito in una parte speciale o in un titolo particolare dei Trattati. La scelta della sua collocazione dovrà indicare chiaramente il valore superiore attribuito ai diritti fondamentali».

³¹ A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Padova, 1995; A. BARBERA, *Commento all'art. 2 della Costituzione*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1975; A. RUGGERI, «Nuovi» *diritti fondamentali e tecniche*

presenza di nuovi diritti nella Carta, dunque, piuttosto che rappresentare la ragione del profilo innovativo della codificazione europea dei diritti fondamentali, si pone quale sintomo di un nuovo approccio ai diritti fondamentali, profondamente intessuto con la nuova dimensione costituzionale che sta caratterizzando l'Unione europea³². I nuovi diritti denotano una importante maturazione ed evoluzione del paradigma dei diritti fondamentali, portando a compimento ed innovando una narrazione che attendeva una sistemazione per cui i tempi erano ormai maturi. Gli aspetti di rottura con la "tradizione" si collocano almeno su due livelli, tanto dal versante dei "contenuti" che da quello "metodologico".

Come avverte il Preambolo della Carta, interamente trasfuso nel Progetto di Trattato, il nuovo catalogo dei diritti fondamentali deve tenere conto dell'evoluzione tecnologica della società, in modo da «rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici». Si arricchisce il contenuto del catalogo dei diritti. E ciò avviene attraverso una metodologia giuridica che, a partire dalla centralità della persona e dalla indivisibilità del patrimonio assiologico che promana da questa, decide di confrontarsi con la questione dello sviluppo tecnico della società³³. È il rapporto tra individuo, società della tecni-

di positivizzazione, in *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, Padova, 1995; F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale*, cit.; P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984; A. BALDASSARRE, *Libertà (I. Problemi generali)*, in *Enciclopedia giuridica*.

³² G. RIVOCCHI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tra codificazione sui generis e diritto previgente*, cit.; M. PATRONO, *Verso un Trattato che stabilisce una Costituzione per l'Europa*, in V. ATRIPALDI, R. MICCÙ, a cura di, *L'omogeneità costituzionale nell'Unione europea*, cit.

³³ E. SEVERINO, N. IRTI, *Dialogo su tecnica e diritto*, Roma-Bari, 2001; P. BARCELONA, *Lo spazio della politica. Tecnica e democrazia*, Roma, 1993; S. Rodotà, *Repertorio di fine secolo*, Roma-Bari, 1999; Aa. Vv., *Nuove frontiere del diritto*, Bari, 2001. Per un inquadramento culturale di alcuni temi sociali e antropologici della modernità, U. GALIMBERTI, *Psiche e techne*, Milano, 1999. Meritano infine quanto meno una segnalazione, visto che non se ne potuto tenere adeguatamente conto, la visione e le suggestioni che del diritto moderno offre, N. IRTI, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, 2004. Non è affatto indifferente ai fini della rappresentazione giuridica dei diritti la consapevolezza che, «Il punto è che la *ratio* [legis] è tutta intra-mondana, tutta storica e terrena. Non rinvia al comando degli Dei, a un criterio che stia prima e fuori dalla posizione di norme. Il diritto 'positivo' è, appunto, un diritto 'posto': che non imita né rispecchia un diritto sovrastante, che è ripiegato in sé e da sé non può uscire. La razionalità del diritto è la razionalità di questa assoluta solitudine».

ca e potere pubblico, a costituire la trama delle relazioni che le norme sono chiamate a disciplinare. I diritti fondamentali tradizionalmente concepiti presentavano un approccio sensibilmente diverso. Essi parcellizzavano l'esistenza delle persone riferendosi di volta in volta al lavoratore, al cittadino elettore, o al componente della società civile e delle sue formazioni. Il soggetto delle costituzioni statuali e novecentesche si strutturava sulla divisione degli ambiti lavorativi da quelli civili, a cui corrispondevano due tipologie di diritti individuali, quelli sociali e quelli di libertà³⁴. L'approccio prescelto dalla Carta, fondato su un personalismo senza troppe qualificazioni, rimanda ad una antropologia relazionale³⁵ in cui la persona si confronta con la complessità dell'intero sistema sociale. Se il personalismo novecentesco è ancora ricco di assonanze verso la natura umana, la prospettiva sembra ora mutare nella impostazione della Carta. Le scienze sociali, i contesti sociali, istituzionali e civili, informativi e comunicativi, sembrano costituire l'ambiente complesso in cui comprendere il soggetto dei diritti fondamentali. Che è tale perché è soggetto di una precisa autorappresentazione sociale³⁶.

I nuovi diritti della Carta di Nizza nascono proprio da questa consapevolezza, che le costituzioni nazionali non potevano contenere nella loro manifestazione costituente; e che i Parlamenti hanno affrontato solo successivamente con sforzo politico e culturale. Nel momento in cui cresce la complessità dei sistemi sociali e si allentano le forme tradizionali del legame sociale, emerge la necessità di considerare le persone nella loro individualità e indivisibilità, tutelando tanto la sfera esterna della libertà che quella interna della dignità³⁷. Dissolte le stabili identità del novecento, la fluidità del presente chiede un adattamento anche dei diritti delle persone, che si scoprono sempre più quali individui posti di fronte alle forme nuove del potere sociale.

³⁴ M. A. GARCIA HERRERA, *I diritti sociali nella vecchia Europa*, in *Quaderni di Rassegna Sindacale-Lavori*, 1, 2004, 99 ss.

³⁵ A. SPADARO, *La Carta dei diritti fra identità e diversità e fra tradizione e secolarizzazione*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2001, 621 ss.

³⁶ N. LUHMANN, *I diritti fondamentali come istituzione*, Bari, 2002. Si veda anche, G. Palombella, *L'autorità dei diritti*, Roma-Bari, 2002.

³⁷ C. PINELLI, *Il momento della scrittura*, cit., 218.

4. L'integrità fisica e psichica, e gli altri nuovi diritti

Quali sono, dunque, i nuovi diritti contenuti nella Carta? Il Comitato Simitis faceva riferimento ad un catalogo di diritti fondamentali mutuati essenzialmente dalla CEDU, interpretando il principio della indivisibilità dei diritti nel senso di scongiurare qualsiasi differenziazione gerarchica tra diritti sociali e diritti di libertà. Rimanevano in secondo piano quegli aspetti culturali ed antropologici della vita delle persone, in relazione alla evoluzione tecnica, che costituiscono invece una dimensione che ha profonde ricadute sul principio stesso della indivisibilità dei diritti. Il Comitato Simitis si limitava in proposito a segnalare l'opportunità di un dibattito più tecnico che politico e costituzionale: «La definizione dei diritti fondamentali è, tuttavia, solo una tappa intermedia, che riflette lo stato attuale delle cose, ma che, nel contempo, apre la strada ad ulteriori passi, quali l'inclusione dei diritti relativi, in particolare, alla protezione dell'ambiente e agli effetti sull'integrità personale e sull'autodeterminazione dell'individuo di una biotecnologia in rapido sviluppo. A tale riguardo, l'Unione europea dovrebbe utilizzare la procedura applicata nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni: un ampio dibattito sulle caratteristiche e le conseguenze della "società dell'informazione" in seno a un foro speciale, istituito dalla Commissione, ha rivelato la necessità di norme di salvaguardia dei diritti fondamentali»³⁸.

La Carta dei diritti dimostra di avere una nozione più ampia del principio dell'indivisibilità. In essa è compresa e tutelata giuridicamente quella sfera della personalità che riguarda innanzitutto il profilo della libertà e della dignità umana³⁹. L'indivisibilità non è più cioè finalizzata a garantire la parità tra diritti sociali e civili, ma riguarda l'individuo in quanto tale.

L'affermazione dei diritti alla vita (art. 2, ora art. II-62), per quanto non frequente nelle costituzioni nazionali, non può considerarsi un nuovo diritto⁴⁰. Tuttavia la sua portata non ha affatto un riflesso se-

³⁸ COMMISSIONE EUROPEA, *Per l'affermazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, Relazione gruppo di esperti in materia di diritti fondamentali*, 18.

³⁹ Sulla dignità umana si vedano tra gli altri, P. HÄBERLE, *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, Milano, 2003, 2 ss. A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Politica del diritto*, 3, 1991.

⁴⁰ R. BIFULCO, *Art. 2*, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO, a cura di, *L'Europa dei diritti*, cit., 45. P. GROSSI, *Dignità umana e libertà nella Carta dei diritti fon-*

condario sul catalogo dei nuovi diritti fondamentali; anzi, esso si presenta come una vera e propria pre-condizione per l'esercizio concreto di quei diritti dell'ambito bioetico che fanno della vita il proprio presupposto materiale e normativo. Basti solo accennare alla questione dello statuto giuridico dell'embrione, alla questione della sua personalità giuridica o meno, con tutto ciò che ne discende in materia di aborto o trattamento degli embrioni in vitro⁴¹.

Valore diverso assume invece l'art. 3 (art. II-63) nel quale sono contenuti tutta una serie di diritti (e doveri) che riguardano proprio la vita nella sua dimensione fisica, biologica e psichica. Il diritto enunciato è quello alla "integrità della persona", che è distinto e non va confuso con quello più classico alla libertà e alla sicurezza personale, disciplinato all'art. 6 (art. II-66).

Tale diritto alla integrità personale è piuttosto paradigmatico della portata costituzionale dei nuovi diritti. Oltre alla dimensione fisica e biologica della integrità personale, la norma fa riferimento alla sfera psichica della integrità umana. Si tratta di una dimensione relativamente nuova per il diritto. A volere considerare la totalità delle manifestazioni psichiche, sembra doversi spingere sino a considerare anche il sostrato inconscio della soggettività individuale, quella sfera non tanto intima quanto interiore⁴², spesso inconsapevole, capace di determi-

damentali dell'Unione europea, in M. SICLARI, a cura di, *Contributo allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, cit., 41 ss.

⁴¹ P. GROSSI, *Dignità umana e libertà nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in M. SICLARI, a cura di, *Contributo allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, cit., 46-49, dove «La disposizione in esame, inoltre, non offre elementi sicuri per cogliervi un fondamento del diritto alla vita per chi non si ancora nato, ma sia stato soltanto concepito. Innanzi tutto è da chiedersi se ad un embrione o ad un feto possa essere riconosciuta la titolarità di diritti, vale a dire la capacità giuridica. Il termine individuo che eccezionalmente ricorre nell'art. 32 della Costituzione italiana, avente per oggetto il diritto alla salute, offrirebbe argomento, come si diceva, per una soluzione positiva: anche chi non possa considerarsi uomo o persona o soggetto di diritti certamente possiede, infatti, una propria individualità, distinta ed autonoma da quella della madre». Si veda anche, G. ALPA, *Il significato di natura e vita nelle costituzioni moderne*, in AA.VV., *Nuove frontiere del diritto*, cit., 105 ss.

⁴² Sul punto si veda la suggestiva ricostruzione di, C. PINELLI, *Il dibattito sulla Costituzione europea e le virtù trasformative delle tradizioni costituzionali comuni*, Relazione al Seminario dell'A.I.C. su "L'Europa tra trattato e costituzione", S. Domenico di Fiesole, 14 maggio 2004.

nare la competenza di libertà di ognuno⁴³. E che si tratti di una dimensione diversa da quella degli stati di coscienza e di pensiero, è testimoniato dal fatto che l'art. 10 (art. II-70) disciplina invece appositamente il diritto alla libertà di coscienza, di pensiero nonché di credo religioso. Non c'è pertanto identità tra integrità psichica e libertà di pensiero e di coscienza. Così come la integrità fisica è distinta dalla libertà personale. Le situazioni sono diverse, la libertà psichica è libertà da meccanismi in grado di incidere sulle condizioni psichiche della formazione della volontà dell'io, libertà dell'inconscio innanzitutto. Sono le manipolazioni della psiche ad essere vietate con l'affermazione della libertà psichica delle persone, quelle manipolazioni dei processi interni, ad esempio, dei "persuasori occulti" che abusano la libertà di espressione.

Il paragrafo 2 dell'art. II-63 della Carta si concentra invece, in maniera più articolata, sulle manipolazioni che hanno ad oggetto non la sfera psichica ma quella bioetica e genetica. In riferimento alla medicina e alla biologia vengono sanciti alcuni principi che si traducono più in divieti e direttive che in diritti soggettivi. L'art. II-63 afferma infatti che devono essere rispettati: «il consenso libero e informato della persona»; «il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone»; «il divieto di far del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro»; «il divieto di clonazione riproduttiva degli esseri umani»⁴⁴.

Il riferimento di tale norma non si trova, a differenza di quanto avviene per la grande maggioranza dei diritti fondamentali, nella CEDU, bensì deriva dalla "Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina" adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa a Oviedo nel 1997⁴⁵. Tale documento, giudicato di ispirazione laica e secolarizzata,

⁴³ G.B. CONTRI, *Leggi. Ambiti dell'inconscio*, Milano, 1989, vede l'inconscio quale principio di libertà soggettiva al pari della norma giuridica, realizzazione del principio e legge di piacere. Si veda anche, G.B. CONTRI, *La tolleranza del dolore. Stato diritto psicoanalisi*, Milano, 1977.

⁴⁴ A. CERRI, *Il valore della Carta dei diritti*, Intervento, in M. SICLARI, a cura di, *Contributo allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, cit., 118, «Mi lasciano perplesso alcune cose, almeno un paio. Io direi che l'affermazione sulle pratiche eugenetiche così negativa è troppo drastica; un domani potrebbe in questa forma generalizzata e drastica portare a inconvenienti, portare a situazione di difficile gestione. Occorre una meditazione più attenta e una articolazione più cauta di questo divieto, distinguendo, quanto meno, fini terapeutici da fini diversi».

⁴⁵ PRESIDIO DELLA CONVENZIONE, Nota, *Testo delle spiegazioni relative al testo completo della Carta*. Si veda anche, C. PICIOCCHI, *La Convenzione di Oviedo sui diritti*

è stato considerato il progenitore della Carta dei diritti, tanto per i diritti disciplinati che per il metodo adottato⁴⁶. I divieti imposti infatti lasciano margini importanti alla biomedicina: il divieto di clonazione riguarda solo gli esseri umani, non altri aspetti del genoma dei viventi; le pratiche eugenetiche sono vietate ai soli fini eugenetici, restando escluse le finalità di cura, le pratiche di inseminazione artificiale in vitro o eterologa; così come gli atti disposizione del corpo subiscono il solo divieto dello scopo di lucro, nulla dicendo sugli atti gratuiti.

Ma esistono anche altri nuovi diritti nella Carta, che muovono dalle esigenze di tutela della persona verso la possibile invadenza del fondamentalismo della tecnica e del mercato. Così l'art. 8, (art. II-68) che disciplina la protezione dei dati personali; mentre sempre in tema di manipolazioni si può leggere l'art. 11 (art. II-71), che dopo avere riconosciuto la libertà di manifestazione del pensiero fissa anche il principio del «pluralismo nei media», del tutto inedito nel costituzionalismo europeo.

L'art. 21 (art. II-81) stabilisce il divieto di discriminazione a causa dell'orientamento sessuale, e, l'art. 33 (art. II-93) garantisce il congedo parentale per le cure dei figli, all'insegna della parità tra i sessi e comunque della centralità della persona.

Sempre in materia di diritti della personalità troviamo poi l'affermazione del diritto alla obiezione di coscienza (art. 10, ora II-70); ed anche il diritto a costruire una famiglia e a sposarsi (art. 9, ora II-69). Così come significativi sono i diritti degli anziani (art. 25, ora II-85) e quelli dei bambini (art. 24, ora II-84).

Altri aspetti "nuovi" giuridicamente rilevanti hanno un riflesso sociale decisamente dominante. Non si tratta però di veri e propri diritti soggettivi, troviamo infatti la tutela dei consumatori (art. 38, ora II-98); e anche per quanto riguarda invece l'ambiente manca il diritto e si parla ugualmente di tutela (art. 37, ora II-97).

Tali tipizzazioni sono oltremodo importanti in virtù dell'assenza nella Carta di una norma di apertura del catalogo dei diritti, come è l'art. 2 della Costituzione italiana. Esse disegnano una biforcazione dei nuovi diritti, tra quelli relativi alla personalità e quelli più orientati ai

ti dell'uomo e la biomedicina: verso una biotecnica europea?, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 3, 2001, 1301 ss., che sottolinea il valore della tutela europea dell'individuo.

⁴⁶ A.M. PETRONI, *La biotecnica dell'Unione Europea: la nascita di una ideologia post-moderna*, in www.upra.org

bisogni sociali. I primi sono di gran lunga quelli più numerosi e presentano un valore maggiormente innovativo. Tra questi il diritto alla integrità fisica e psichica, assume un valore davvero paradigmatico del nuovo modo di concepire il soggetto dei diritti, la persona. Emerge la consapevolezza di un costituzionalismo dei diritti che sappia, sia nei contenuti che nei metodi, confrontarsi con una antropologia relazionale nella quale la persona è concepita soggetto della autorappresentazione sociale, non scissa dalla dimensione tecnica di questo sociale. Di qui il bisogno di diritti che proteggano non solo la libertà esterna, non solo la condizione sociale, non solo la cittadinanza politica, ma anche la sfera interiore della personalità, sia fisica che psichica; per sottrarre alle manipolazioni della tecnica o del mercato quelle "scatole nere" dell'umanità che sono il codice genetico e l'inconscio.